
Aspetti fiscali e finanziari di start – up e PMI innovative



Agevolazioni fiscali

Al fine di incentivare lo sviluppo e la diffusione di queste entità il D.L. 179/2012 ha introdotto varie agevolazioni fiscali.

In particolare, sia per le *start up* innovative, quanto per gli incubatori certificati, è previsto l'esonero:

- dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di commercio;
- dal pagamento dell'imposta di bollo, per qualsiasi adempimento da effettuare presso il Registro delle Imprese;
- dal versamento dei diritti di segreteria;

Sempre in favore delle Camere di Commercio.

Inoltre l'esonero dal versamento dell'imposta di bollo è relativo a tutti gli atti posti in essere dalle *start up* innovative successivi all'iscrizione nel Registro delle Imprese (es. Aumenti di capitale)

Agevolazioni fiscali ai fini dell'investimento

Persone Fisiche:

- una detrazione IRPEF, del 30%, delle somme investite nelle *start up* innovative (quindi anche più di una).

L'ammontare massimo di investimento consentito in ciascun periodo è pari a Euro 1.000.000.

La somma non detraibile nel periodo di imposta di riferimento può essere detratta ai fini IRPEF nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo anno;

Persone Giuridiche:

- una deduzione IRES, per le persone giuridiche, del 30% delle somme investite in una o più *start up* innovative, con un ammontare massimo di investimento consentito in ciascun periodo pari ad Euro 1.800.000.

N.B. In entrambi i casi l'investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni.

Tipologie di investimenti agevolati

Tali agevolazioni riguardano:

- i conferimenti in denaro: sia nel caso vengano imputati come capitale sociale che come riserva di sovrapprezzo. Hanno effetto ai fini dell'agevolazione sia nel caso siano effettuati in sede di costituzione della società che in sede di aumento del capitale sociale;
- i conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione;
- gli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investono prevalentemente in *start up* innovative.

L'investimento agevolato può essere effettuato:

1. direttamente dall'investitore;
2. indirettamente per il tramite di intermediari qualificati.

Sono espressamente escluse dalla possibilità di beneficiare della deduzione: le *start up* innovative e gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) o altre società che investono prevalentemente in *start up* innovative (art. 29, comma 6, D.L. 179/2012).

Condizioni per le agevolazioni

Le condizioni necessarie per fruire di tali agevolazioni sono stabilite dall'articolo 5 del D.M. 30 gennaio 2014.

Tali agevolazioni spettano a condizione che gli investitori o i soggetti intermediari (nel caso di investimento indiretto) ricevano e conservino la seguente documentazione:

- certificazione della *start up* innovative attestante l'ammontare complessivo dei conferimenti in denaro ricevuti in ciascun periodo di imposta e l'entità dell'investimento agevolato;
- copia del piano di investimento (*business plan*) della *start up* innovativa, contenente dettagliate informazioni sull'attività svolta, sull'andamento, sulle previsioni per il futuro;
- per gli investimenti effettuati in *start up* a vocazione sociale o in ambito energetico, certificazione della *start up* attestante l'oggetto della propria attività.

Decadenza dell'agevolazione

Affinché l'agevolazione non decada l'investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni. La cessione, anche parziale, prima del termine comporta l'immediata decadenza del beneficio.

In particolare, l'investitore decade dall'agevolazione se, entro 3 anni dalla data dell'investimento, si ha:

- la cessione, anche parzialmente, a titolo oneroso, le partecipazioni ricevute in cambio dell'investimento;
- la riduzione del capitale sociale o la ripartizione delle riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzo di emissione delle azioni o quote delle *start up* innovative o delle società che investono prevalentemente in *start up* innovative;
- il recesso o l'esclusione degli investitori;
- la perdita, per la società, di uno dei requisiti richiesti per ottenere e mantenere la qualifica di *start up* innovativa.

N.B. Non si ha decadenza quando il trasferimento avviene a titolo gratuito o per morte o per trasferimenti per operazioni straordinarie.

Decadenza agevolazione

Nel caso in cui vi sia la decadenza, il contribuente deve:

- aumentare l'imposta lorda di un ammontare che corrisponde alla detrazione conseguita oltre agli interessi legali, se si tratta di un soggetto IRPEF;
- aumenta il reddito imponibile per l'imposta che era stata dedotta, se si tratta di un soggetti IRES.

Società di comodo ed in perdita sistematica

Ulteriore agevolazione, predisposta per la promozione e lo sviluppo delle *start up* innovativa e degli incubatori certificati, inserita nell'articolo 26, comma 4, del Decreto Crescita 2.0, riguarda l'esonero, per le *start up* innovative, dalla disciplina in materia di:

- società di comodo, disciplinate dall'articolo 30 L. 724/1994;
- società in perdita sistematica (disciplinate dall'articolo 2, commi da 36-*decies* a 36-*duodecies* del D.L.138/2011).

Alle *start up* innovative non si applica, quindi, la disciplina sulle “società di comodo”, ovvero quella sulle c.d. “società non operative” e quella sulle “società in perdita sistematica”. Per tutto il periodo in cui la società ha i requisiti per quali carsi “*start up* innovativa” la stessa non è tenuta ad effettuare il test di operatività relativo alle società di comodo.

Nel periodo successivo a quello in cui viene meno la qualifica, la società è invece tenuta, come chiarito dalla circolare n. 16/E, ad effettuare il test di operatività considerando i due periodi di imposta precedenti a quello in osservazione, anche se interessati da cause di non applicazione della disciplina. Allo stesso modo alle *start up* innovative, non si applica la disciplina delle società in perdita sistematica per tutto il periodo in cui le stesse mantengono lo status di *start up* innovativa.

Secondo la circolare n. 16/E il c.d. “*triennio di osservazione*” ai fini dell'applicazione della normativa relativa alle società in perdita sistematica decorre dal periodo di imposta successivo a quello in cui viene meno suddetta qualifica.

Credito d'imposta agevolato

L'articolo 24 del D.L. 83/2012, per le *start up* e gli incubatori certificati, è l'accesso al credito d'imposta agevolato.

Con questo articolo viene concesso a tutte le imprese, *“indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato”*, un contributo *“sotto forma di credito di imposta pari al 35%, con un limite massimo pari a euro 200.000,00 annui ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato”*.

L'articolo 27-*bis*, del D.L. 179/2012, amplia l'ambito applicativo della suddetta norma per le assunzioni di *“personale altamente qualificato”* anche attraverso i contratti di apprendistato e dispone che il credito di imposta sia concesso *“in via prioritaria rispetto alle altre imprese”* alle *start up* innovative e agli incubatori certificati.

Bonus ricercatori

A favore dello sviluppo e dell'incentivazione delle *start up* innovative, sono previste, a norma dell'articolo 24 del D.L. 83/2012, alcune semplificazioni relative all'accesso al credito d'imposta per l'assunzione del personale altamente qualificato.

Tale beneficio compete, nella misura del 35%, con un limite massimo di 200.000,00 euro per anno per impresa, del costo sostenuto dall'azienda per l'assunzione a tempo indeterminato di personale in possesso dei seguenti titoli di studio:

- dottorato di ricerca universitario conseguito presso un'università italiana o estera se riconosciuta equipollente in base alla legislazione vigente in materia;
- laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico (di cui all'allegato 2 del D.L. 83/2012) impiegato in attività di ricerca e sviluppo.

Alle *start up* innovative, tale credito d'imposta, è concesso:

1. per le assunzioni a tempo indeterminato;
2. per la trasformazione di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato;
3. anche per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate mediante contratto di apprendistato, secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 23 ottobre 2013 (in G.U. 21 gennaio 2014, n. 16). Tale deroga alla normativa ordinaria si applica anche all'incubatore certificato.

Remunerazione tramite strumenti finanziari e piani di incentivazione

Ai sensi dell'articolo 27, commi da 1 a 4, D.L. 179/2012, non concorrono a formare il reddito imponibile di amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi i redditi derivanti dall'assegnazione, a titolo di remunerazione, di azioni/quote o comunque strumenti finanziari partecipativi, nonché dall'esercizio di diritti di opzione attribuiti per l'acquisto di tali strumenti finanziari, della *start up* innovative stessa o dell'incubatore certificato.

Si precisa che la decadenza da suddetto regime agevolato interviene a norma dell'articolo 27, comma 1 del D.L. 179/2012 quando tali strumenti finanziari o diritti vengono riacquistati dalla *start up* innovativa o dall'incubatore certificato, dalla società emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla *start up* innovativa o dall'incubatore certificato o dal soggetto controllante la *start up* innovativa o l'incubatore certificato stesso. In tal caso il reddito da lavoro che non aveva concorso alla formazione del reddito imponibile di tali soggetti viene assoggettato alla tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione.

Remunerazione tramite strumenti finanziari e piani di incentivazione

Per quanto riguarda il *work for equity*, sempre secondo l'articolo 27, comma 4 del Decreto Crescita Bis: *“Le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi resi in favore di start up innovative o di incubatori certificati, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l’apporto, anche in deroga all’articolo 9 del D.P.R. 917/1986, al momento della loro emissione o al momento in cui è operata la compensazione che tiene luogo del pagamento”*. Per il *work for equity*, a differenza dai piani di incentivazione sopra richiamati, non esistono limiti alla cessione.

Tale norma garantisce alle *start up* innovative l'accesso a servizi di consulenza qualificati e fa proprio il regime di non imponibilità degli apporti di opere e servizi.

Ovviamente le eventuali, successive plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso delle azioni o degli strumenti finanziari ricevuti dovranno essere assoggettate ai regimi ordinari di tassazione, con la specifica che in caso di cessione a soggetto emittente oppure controllante/controllo l'incentivo decade. Tale deroga alla normativa ordinaria si applica anche all'incubatore certificato. Suddetto regime agevolato cessa al venire meno dei requisiti caratterizzanti le *start up* innovative oppure decorsi i 5 anni dalla data di costituzione.

Work for equity

Beneficiari:

- consulenti;
- Professionisti
- Fornitori di opere e servizi

Le loro prestazioni vengono remunerate con:

- Azioni o quote della start up (che possono avere anche diritti differenti da quelle in circolazione), o
- Strumenti finanziari partecipativi, emessi ai sensi del D.lgs. 179/2012 e dell'articolo 2346, comma 6, del Codice civile;

Non sono soggetti ad agevolazione i diritti per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni, quote o strumenti finanziari.

Work for equity

Requisiti fondamentali:

- Nello statuto deve essere prevista la possibilità di effettuare aumenti di capitale a favore di terzi non soci della start up;
- Nello statuto deve essere prevista la possibilità di emettere strumenti finanziari a fronte del conferimento di prestazioni di servizi e di opera professionale;
- Nello statuto deve essere prevista la possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi da destinare a soci e non soci;

Se è costituita sotto forma di srl l'aumento di capitale a pagamento deve essere garantito da apposite polizze fideiussorie.

Work for equity

Per tutte le start-up innovative si possono predisporre **piani di incentivazione (work for equity)** per collaboratori dipendenti o esterni, quali **forme di retribuzione** collegate ad **obiettivi concordati**, di redditività, produttività o efficienza **in totale esenzione di imposte e contributi** (art.27 DL 179/2012).

Sono compresi fra i **beneficiari**:

- gli amministratori;
- i lavoratori dipendenti, anche se a tempo determinato o part-time;
- i collaboratori continuativi (oggi difficilmente prevedibili dopo il Jobs Act);
- i fornitori di opere e servizi, compresi i professionisti.

In particolare si tratta di **assegnazioni**:

- di azioni, quote o strumenti finanziari, oppure
- di diritti d'opzione sugli stessi strumenti finanziari.

Le assegnazioni possono essere:

- gratuite, oppure
- a pagamento (ovvero: a prezzi di favore).

Disposizioni in materia finanziaria

Un problema di notevole importanza per questi soggetti porrebbe essere il reperimento di risorse finanziarie. Pertanto, il legislatore, oltre agli incentivi fiscali, ha cercato di agevolare alcuni strumenti utili a fornire *equity* o capitale di debito alle *start-up* e PMI innovative.

In particolare, alcuni degli strumenti più interessanti sembrano essere:

- Fondo di garanzia per le PMI;
- *Crowdfunding*
- Venture capital

Fondo di garanzia per le PMI

Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese viene disciplinato dall'articolo 2, comma 100, lettera a) della L. 662/1996.

Con il D.M. 26 aprile 2013, il Governo ha dettato i criteri e le modalità semplificate per accedere alle garanzie del Fondo stesso.

Il Fondo di Garanzia sostiene lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese italiane, concedendo una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dagli istituti di credito.

“Quando le imprese si trovano nella fase di avvio incontrano grandi difficoltà nel reperimento delle garanzie reali richieste dalle banche a copertura del fabbisogno finanziario. Le garanzie richieste diventano ancora più onerose qualora le imprese, come avviene nel caso delle start up innovative e degli incubatori certificati, conducano attività ad alto potenziale di crescita, percepite come rischiose. L'intervento del Fondo mira a ridurre queste distorsioni, permettendo ad aziende strategiche per l'incremento della competitività del tessuto economico del nostro Paese di accedere a quelle risorse necessarie sia all'attività operativa sia alla programmazione degli investimenti finalizzati allo sviluppo e alla crescita”.

Crowdfunding

Il crowdfunding è una via di finanziamento alternativa al canale bancario.

L'investimento è suddiviso in più quote di modesta entità, cui possono accedere anche i piccoli finanziatori. L'interazione tra finanziatori e imprenditori avviene tramite piattaforme online, che devono avere come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle Pmi. Normalmente è utilizzato al fine di sostenere progetti imprenditoriali in fase iniziale.

L'etimologia della parola deriva dalla combinazione dai termini anglosassoni “crowd” (folla) e “funding” (finanziamento), inteso quindi come finanziamento di un progetto elargito da una moltitudine di persone. Di crowdfunding se ne possono distinguere vari

- Lending based: la cui raccolta è incentrata maggiormente su microprestiti tra soggetti privati.
- Donation Based: è una raccolta fondi attraverso un portale web in cui non è prevista una forma di rimborsodelle somme versate, né un ritorno o premio a favore dei sostenitori del progetto.
- Reward Based: i soggetti che sostengono un'iniziativa ricevono in cambio una ricompensa, spesso rappresentata dalla prevendita del prodotto oggetto dell'iniziativa finanziata
- Equity based: i soggetti che intendono sostenere un progetto imprenditoriale proposto dalla piattaforma web effettuano un versamento di denaro che viene utilizzato per la sottoscrizione o acquisto di una partecipazione al capitale della società promotrice.

Crowdfunding

I portali, inoltre, devono fare in modo, anche attraverso l'utilizzo di tecniche multimediali, che il futuro investitore, prima di effettuare una sottoscrizione, possa completare un "percorso di investimento consapevole" nel quale può prendere visione:

- del rischio di perdita dell'intero capitale investito;
- del rischio di illiquidità dell'investimento;
- del divieto di distribuzione di utili previsto per le *start-up* innovative dall'art. 25 del D.L. 179/2012;
- del trattamento fiscale di tali investimenti;
- delle deroghe previste dall'art. 26 del D.L. 179/2012, in tema di diritto societario, per *start-up* e PMI innovative;
- dalle deroghe previste dall'art. 31 del D.L. 179/2012, in tema di diritto fallimentare, per le *start-up* innovative;
- dei contenuti tipici di un *business plan* del regolamento o statuto di un OICR.

Le principali caratteristiche di un operazione di *equity crowdfunding* sono le seguenti:

- l'offerta, per un corrispettivo totale non superiore a 5.000.000 di euro;
- almeno il 5% del capitale offerto sia sottoscritto da investitori professionali;

Crowdfunding

A tal fine, sono definiti investitori “professionali” le banche, le imprese di investimento, OICR, fondi, ecc, oltre a soggetti definiti come investitori “professionali su richiesta”.

Qualora non venga raggiunto il 100% delle adesioni, di cui il 5% da parte di investitori professionali ed assimilati, l’offerta decade e le somme versate per la sottoscrizione degli strumenti finanziari nel conto indisponibile sono restituite agli investitori.

Gli investitori c.d. “*retail*”, ovvero non considerati professionali, godono di particolari tutele, infatti, hanno diritto di recedere, con restituzione delle somme investite e senza nessuna spesa, entro 7 giorni dalla sottoscrizione dell’ordine di acquisto delle quote di capitale, a prescindere dalle motivazioni sottostanti la decisione. Inoltre, è previsto che negli statuti dei soggetti emittenti vi siano particolari clausole a tutela delle minoranze: *tag-along* e pubblicità dei patti parasociali.

Venture capital

Il *Venture Capital*, è l'apporto di capitale di rischio da parte di un investitore per finanziare l'avvio o la crescita di un'attività in settori ad elevato potenziale di sviluppo. *E*

In particolare le caratteristiche principali sono:

- *una forma d'investimento ad alto rischio.*
- *finanza alternativa a cui si rivolgono le startup, imprese che per loro natura hanno un'alta percentuale di fallimento (9 su 10)*
- *Grandi ritorni economici*

Es. Fondo Italia Venture I

GRAZIE PER L'ATTENZIONE